

PARROCCHIA DI PIEVE DI CENTO

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

*Redatto nel Gennaio 1971
Aggiornato nel Settembre 2001*

Principi dottrinali

La diocesi

1. La diocesi o Chiesa particolare formata ad immagine della Chiesa universale è nella sua sede il nuovo Popolo di Dio, affidato alle cure pastorali del Vescovo, coadiuvato dai suoi presbiteri.
Dovendo rendere presente nei singoli luoghi la Chiesa universale, la Chiesa particolare, in comunione col Vescovo di Roma e con tutto il collegio episcopale nel vincolo della unità, della carità e della pace, si manifesta ed opera come universale sacramento di salvezza, segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, organismo visibile attraverso il quale Cristo diffonde su tutti la verità e la grazia.

La Parrocchia

2. Poiché nella sua Chiesa il Vescovo non può presiedere sempre e dovunque l'intero suo gregge, costituisce perciò dei gruppi di fedeli tra cui hanno un posto preminente le parrocchie organizzate localmente sotto la guida di un pastore che fa le veci del Vescovo: esse infatti rendono presente in certo modo la Chiesa visibile stabilita su tutta la terra.
La Chiesa di Cristo è veramente presente nelle legittime comunità locali di fedeli, le quali - aderenti ai loro pastori - sono anch'esse chiamate Chiese nel Nuovo testamento. Esse infatti sono nella loro sede il Popolo nuovo chiamato da Dio con la virtù dello Spirito Santo e con grande abbondanza di doni. In questa comunità, sebbene spesso piccole e povere e disperse, è presente Cristo in virtù del quale si raccoglie la Chiesa Una Santa Cattolica ed Apostolica.

Popolo sacerdotale profetico e regale

3. La Chiesa particolare è popolo santo radunato ed ordinato sotto la guida del Vescovo e dei suoi presbiteri: popolo che ha per capo Cristo; ha per condizione la libertà e la dignità dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio; ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amato; ha per fine il regno di Dio.
Esso è popolo sacerdotale, attuato ed attuato per mezzo dei sacramenti; popolo profetico, testimone del Vangelo di salvezza; popolo regale chiamato a continuare tra gli uomini la diaconia del Cristo; è popolo istruito e diretto dallo Spirito con diversi doni carismatici e gerarchici, destinati tutti alla edificazione, al rinnovamento, alla maggiore espansione della comunità ecclesiale.
Tutti i fedeli perciò, per virtù dello Spirito, attraverso il battesimo e gli altri sacramenti sono abilitati a partecipare, ognuno nella misura del dono ricevuto, alla missione salvifica della Chiesa.

Il Vescovo e il presbitero.

4. All'interno di questo popolo sacerdotale, profetico e regale si collocano i diversi ministeri istituzionali. Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il Popolo di Dio, ha

stabilito nella sua Chiesa vari ministeri che tendono al bene di tutto il Corpo. I ministri infatti che sono rivestiti di sacre potestà, servono i loro fratelli: il loro sacerdozio ministeriale viene esercitato, nella comunione ecclesiale, come vera diaconia, in nome e con l'autorità di Cristo stesso. Questi ministeri consistono nel formare e reggere il popolo di Dio, mediante l'annuncio autentico della fede da credere e da applicare nella pratica della vita, mediante la celebrazione dei sacramenti della fede e, precipuamente, compiendo il sacrificio eucaristico in persona di Cristo. Il sacerdozio ministeriale trova il suo fondamento e il suo suggello nel sacramento dell'Ordine che è posseduto nella sua pienezza del Vescovo, ed è partecipato per diversi gradi ai presbiteri e diaconi.

Annunciatore e testimone del Vangelo della salvezza, economo della grazia del supremo sacerdozio, segno della paternità di Dio e vicario di Cristo, il Vescovo è visibile principio e fondamento di unità nella Chiesa particolare affidatagli; in essa egli trova nei presbiteri i saggi collaboratori e consiglieri nel ministero e nella funzione di istruire, santificare e governare il popolo di Dio. I presbiteri infatti in forza della comune partecipazione nel medesimo sacerdozio e ministero sono associati alla stessa diaconia del Vescovo, con lui costituiscono un unico presbiterio e servono al bene di tutta la Chiesa

I Carismi

5. Lo Spirito Santo non solo per mezzo dei sacramenti e dei ministri istituzionali santifica il popolo di Dio e lo guida e adorna di virtù, ma distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui, dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi varie opere ed uffici, utili al rinnovamento ed alla maggiore espansione della Chiesa. I doni che lo Spirito Santo elargisce, straordinari ma anche i più semplici e i più comuni, sono diversi e vengono dati a ciascun fedele perché tornino a vantaggio della intera comunità ecclesiale e perché siano fatti fruttificare nel vincolo della carità e della pace, così come si richiede a buoni amministratori della multiforme grazia di Dio, confessando la fede nel Signore Gesù Cristo. Al discernimento di questi doni tutta la comunità ecclesiale è chiamata: nell'ambito della Parrocchia il Parroco - in comunione col suo Vescovo compie il servizio della loro autenticazione ed esprime il giudizio sul loro ordinato uso nella Chiesa.

In tal modo i vari doni vengono a congiungersi al carisma del sacerdote e insieme accrescono la comunità e fra i credenti manifestano la Chiesa come comunità carismatica, edificata dallo Spirito.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è segno del Popolo di Dio, della sua fondamentale eguaglianza e comunione nella varietà dei ministeri e carismi ed è strumento di partecipazione e di corresponsabilità di tutti i fedeli alla missione salvifica della Chiesa.

TITOLO I

Natura e fondamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale

1. Nella Santa Chiesa di Dio in Pieve di Cento in piena comunione col suo Vescovo e con tutte le altre Chiese - è costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale quale "segno":
 - dell'intero Popolo di Dio della comunità parrocchiale
 - della comunione del Parroco col popolo affidatogli;
 - della varietà dei ministeri e carismi, diffusa nell'unico popolo secondo le diverse vocazioni;
 - quale strumento della partecipazione e corresponsabilità di tutti i fedeli in ordine alla vita e alla missione salvifica di tutta la Chiesa;
 - del servizio che ogni ministero ed ogni carisma comporta per il bene della comunità ecclesiale;
 - del servizio che la comunità ecclesiale è chiamata a rendere per la santificazione dell'umanità e del creato.
2. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce nel nome del Signore, per la edificazione del corpo di Cristo, nella piena disponibilità allo Spirito Santo, per rispondere al disegno salvifico del Padre. La preghiera comune, il comune ascolto della parola, la professione della fede sono momenti fondamentali ed indispensabili nella vita del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Nell'operare, il CPP offre testimonianza della carità più piena nella quale ricerca la verità e il bene dell'intera comunità ecclesiale.
La sede propria del CPP è presso la Chiesa Parrocchiale vicino all'altare dove il sacerdote celebra l'Eucarestia del Signore per il suo popolo.
3. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, da un lato arricchisce il modo con cui l'ufficio pastorale del Parroco è esercitato dall'altro consente una larga ed ordinata partecipazione dei fedeli alla edificazione e alla missione della Chiesa: infatti CPP *realizza*, un modo attraverso il quale possono venire espressi ordinatamente i doni che lo Spirito ha diffuso nei fedeli per il bene della comunità ecclesiale, per la sua animazione, per la sua continua riforma e per il suo costante rinnovamento; giungendo al Consiglio Pastorale questi doni vengono esaminati ed ordinati per mezzo del ministero del Parroco, ministero esercitato per il bene della comunità, nella comunità e per la comunità, della quale il CPP è segno e strumento.
4. A tal fine dopo l'esame più ampio, libero ed approfondito sui singoli punti dell'ordine del giorno, il CPP può procedere ad esprimere il proprio voto sulle varie tesi esposte, al fine di consentire al Parroco di valutarle non solo nel merito ma anche per l'adesione che esse trovano nell'ambito della comunità parrocchiale.

TITOLO II

Competenze del Consiglio Pastorale Parrocchiale

5. Il CPP svolge la propria funzione in ordine alla vita ed alla missione della comunità parrocchiale affinché venga sempre maggiormente promossa la conformità al Vangelo ed il segno di Cristo risplenda più chiaramente sul volto della Chiesa.

IMPEGNO PRIMO DEL CPP E' QUELLO DI PORTARE IL PROPRIO CONTRIBUTO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PASTORALE PARROCCHIALE E DI DELINEARNE LE ARTICOLAZIONI

Pertanto è proprio del CPP esprimere, nel rispetto delle competenze dei singoli ministeri, criteri e orientamenti relativi a:

- a. la pastorale globale parrocchiale e quindi le pastorali di categoria o di settore;
- b. la pastorale dei sacramenti e la pastorale liturgica in genere;
- c. l'evangelizzazione e la formazione: predicazione e catechesi;
- d. la pastorale delle vocazioni, la presenza dei sacerdoti in parrocchia, la presenza e l'attività delle famiglie religiose (se presenti), dei diaconi permanenti e dei ministri istituiti, le forme di presenza e di attività apostolica dei laici;
- e. la organizzazione delle strutture e dei servizi della parrocchia;
- f. la testimonianza cristiana nell'ordine temporale.

TITOLO III

Composizione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

6. Il CPP è composto da fedeli cresimati di età superiore ai 16 anni dai ministri istituiti, dai diaconi permanenti, da rappresentanti di famiglie religiose (se presenti), dai sacerdoti presenti in Parrocchia stabilmente e dal Parroco che lo presiede. Il battesimo, la cresima e l'ordine sacro, vissuti nella comunione ecclesiale determinano il servizio che ciascuno è chiamato a rendere nel CPP per il bene di tutta la comunità. La tensione che deve animare tutta la comunità ecclesiale a riconoscere e vivere lo spirito delle beatitudini e a cogliere la dimensione escatologica della Chiesa trova nel CPP un segno nella presenza di quanti in essa hanno abbracciato un particolare stato con la professione dei voti di obbedienza, castità e povertà e con vita comune, nonché nella presenza di quanti testimoniano la speciale unione al Cristo nel segno della sofferenza, della povertà evangelica della Croce.

TITOLO IV

Formazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

7. Il CPP è così formato:
 - a: per elezione da parte della comunità parrocchiale:
N. 20 consiglieri
 - b: per nomina da parte del Parroco: N. 5 consiglieriE' formato inoltre dai diaconi permanenti, dai ministri istituiti, da rappresentanti di famiglie religiose (se presenti), da un rappresentante del CPAE e da uno della commissione famiglia, questi due ultimi indicati dal Parroco.
8. Ciascun fedele che abbia compiuto i sedici anni ha diritto ad indicare con votazione unitaria 3 componenti il CPP scegliendoli dalla lista indicativa presentata.
Alla formazione di tale lista indicativa si giunge tramite segnalazione di nominativi da parte dei fedeli presenti alla messa domenicale.
9. Sono eleggibili nel CPP tutti i fedeli cresimati di almeno sedici anni compiuti residenti in Parrocchia.
10. Il Parroco - infine - provvede alla nomina degli altri 5 componenti, cogliendo quelle presenze ed esperienze che nella Parrocchia siano particolarmente espressive e significative dell'intera comunità.

TITOLO V

Assemblea Parrocchiale

11. L'assemblea parrocchiale è composta da tutti i presbiteri, dalle famiglie religiose (se presenti, dai diaconi, dai ministri istituiti e da tutti i fedeli della Parrocchia. Essa si riunisce in Chiesa, preparata nei giorni precedenti e inserita nel suo attuarsi in una liturgia della parola: cioè deve essere realizzata in un quadro sacro e liturgico.
12. L'Assemblea Parrocchiale viene convocata per le questioni più importanti per l'intera comunità riguardanti soprattutto le linee fondamentali e portanti di tutta la pastorale. L'Assemblea avviene almeno una volta all'anno ma può essere convocata straordinariamente anche più spesso.
13. La convocazione e le materie dell'ordine del giorno sono decise dal Parroco sentito il CPP; possono essere anche proposte da CPP per iniziativa di una metà dei suoi membri.
14. L'Assemblea parrocchiale viene indetta almeno un mese prima con avviso notificato ad ogni nucleo familiare.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

1. Il CPP è convocato dal Parroco; la convocazione può essere inoltre richiesta da almeno un quarto dei membri del CPP.
2. Nel predisporre l'ordine del giorno si terrà conto del programma dei lavori, delle indicazioni date dal Parroco e delle richieste di almeno di un quarto del CPP.
3. Il CPP opera sia in sede plenaria sia per commissioni.
4. Il CPP è convocato in sede plenaria dopo attenta preparazione ed informazione dei suoi componenti sulle materie da trattare e dopo che i vari problemi siano stati maturati ed istruiti dalle commissioni competenti. Particolarmente il CPP dovrà essere convocato in sede plenaria perché esprima ed indichi sulle materie di competenza le linee di fondo, gli orientamenti generali e gli indirizzi nell'ambito dei quali le Commissioni provvederanno a specificare e ad articolare le conclusioni così assunte; sarà pure compito del CPP seguire lo sviluppo di tale lavoro sino al suo compimento.
5. Le riunioni del CPP sono aperte al pubblico: alle decisioni va data la massima pubblicità attraverso il bollettino e la notificazione nelle liturgie festive.
6. Le Commissioni hanno il compito di maturare ed istruire le questioni che devono essere esaminate dal CPP in sede plenaria nonché il compito di specificare le decisioni già prese dal CPP; svolgendo anche un'opera di animazione e di verifica costante nei vari ambiti della pastorale parrocchiale. Esse pertanto non hanno funzione operativa o esecutiva (che spetta ad altre strutture della Parrocchia) né assolvono ad una funzione di mero studio, analisi documentazione e rilevazione: per tali finalità potranno giovare di persone qualificate nei vari settori. Nel quadro unitario della pastorale parrocchiale ogni Commissione ricercherà le più opportune forme di collaborazione con le altre strutture o associazioni che, sia pure a titolo e finalità diverse, si occupano della medesima materia.
7. Il CPP - per procedere sollecitamente all' avvio del proprio lavoro e salva ogni diversa determinazione che potrà essere adottata dopo un necessario periodo iniziale di esperimento - si articola nelle seguenti commissioni:
 - per la pastorale dei bambini e dei *ragazzi*;
 - per l'evangelizzazione dei giovani e degli adulti (con riferimento particolare alla scuola, alla famiglia);
 - per la liturgia;
 - per la pastorale degli ammalati e dei poveri;
8. Sono esclusi dalla competenza del CPP certi problemi di carattere personale che solo il Parroco (e il sacerdote) con prudenza e carità potrà risolvere.
9. Nell'ambito del CPP è altresì costituito l'**Ufficio di Presidenza** con le funzioni di convocare il CPP; preparare l'ordine del giorno; provvedere all'ordinato svolgimento e alla procedura dei lavori del CPP e delle commissioni. Fanno parte dell'Ufficio di Presidenza il Parroco, il moderatore laico del CPP e il relatore di ogni commissione del CPP.
10. Compiti del moderatore sono:
 - coordinare il lavoro dell'Ufficio di Presidenza;
 - convocare - assieme al Parroco - l'Ufficio di Presidenza;

- garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee del CPP.

11. In ogni commissione è eletto un relatore, a maggioranza semplice.
12. Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. Si voterà a scrutinio segreto in tutte le votazioni relative alla designazione di persone ai vari incarichi e nei casi in cui ciò sia richiesto da un quarto dei membri del CPP.
13. Non si può procedere a votazioni o ad atti che esprimano o impegnino il CPP nel suo complesso, se non è presente alle riunioni il numero legale, fissato nella maggioranza semplice dei membri del CPP.
14. Per l'elezione del CPP, è il Parroco che trasmette a ciascuno degli aventi diritto al voto il regolamento, la scheda elettorale e la lista indicativa. Tale materiale è recapitato all'abitazione di ciascun fedele che abbia compiuto il 16° anno di età. La scheda dopo essere stata debitamente compilata entro il limite di tempo stabilito viene restituita nell'apposita urna in chiesa (possibilmente durante la liturgia festiva) da tutti coloro che hanno inteso di usufruire del loro diritto al voto.
15. Tenuto conto della chiamata personale particolare, i membri del CPP sono impegnati moralmente ad intervenire alle riunioni e l'eventuale assenza deve essere notificata.
16. Il membro eletto del CPP dimissionario è sostituito dal primo dei non eletti. Se è dimissionario un membro nominato dal Parroco, questi procede a nuova nomina. Qualora risultasse dimissionaria la metà più uno del CPP si potrà considerare decaduto l'intero CPP e si procederà nuova elezione.
17. Le norme del presente statuto e Regolamento per la parte che non riguarda principi dottrinali sanciti dal Magistero della Chiesa, i quali restano vincolanti per ogni membro del Popolo di Dio, dovranno passare al vaglio della concreta esperienza e potranno essere modificate, con approvazione del Parroco, in qualsiasi momento su richiesta al Parroco da 2/3 dei membri del CPP.
18. Il CPP resta in carica per un periodo di 4 anni. Tale scadenza è prorogabile per validi motivi pastorali, a discrezione del Parroco. La durata in carica del CPP comunque non può essere superiore a 6 anni.